

CITTA' DI ATRIPALDA

PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 2 del 31-01-2019

OGGETTO

GIUDIZIO IMPREPAR- IMPREGILO PARTECIPAZIONI S.p.A. / COMUNE DI ATRIPALDA. SENTENZA TRIBUNALE DI NAPOLI N. 4008/16. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, COMMA 1 LETT.A) TUEL.

L'anno duemiladiciannove il giorno trentuno del mese di gennaio alle ore 19:30 nella Residenza Comunale, previo espletamento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale.

Presiede la seduta: Ing. Giuseppe Spagnuolo in qualità di Presidente.

Partecipa all'adunanza, nell'esercizio delle sue funzioni, il Segretario Generale Dott. Beniamino Iorio.

Intervengono:

Nazzaro Anna	P	Del Mauro Massimiliano	P
Moschella Vincenzo	P	Antonacci Salvatore	P
Palladino Nunzia	P	De Venezia Anna	P
Urciuoli Stefania	P	Spagnuolo Paolo	P
Musto Mirko	P	Mazzariello Francesco	P
Pesca Costantino	P	Landi Domenico	P
Gambale Antonella	P	Picariello Maria	A
De Vinco Giuliana	P	Scioscia Fabiola	P

Il Sindaco, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta e la discussione sull'oggetto all'ordine del giorno.

Sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267/00, come modificato dalle legge 213/12, hanno espresso i relativi pareri i responsabili dei Settori interessati come riportati in calce.

Il Sindaco – Presidente dà lettura dell'argomento previsto al punto n. 2 dell'O.D.G. avente ad oggetto: "Giudizio Imprepar – Impregilo Partecipazioni S.P.A. *C/* Comune di Atripalda. Sentenza Tribunale di Napoli n. 4008/16. Riconoscimento debito fuori bilancio ex art.194, comma l lett. A) TUEL

Dopodiché,

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Sindaco-presidente, così come risulta dalla registrazione audio contenuta nel supporto informatico depositato agli atti dell'ufficio segreteria e come dal verbale della seduta in data odierna che qui si intende integralmente riportata;

UDITI gli interventi dei Consiglieri comunali così come risultano dalla registrazione audio contenuta nel supporto informatico depositato agli atti dell'ufficio segreteria e come dal resoconto integrale della seduta in data odierna che anche se non materialmente allegato qui si intende integralmente riportati;

PREMESSO CHE con atto di citazione dinanzi al Tribunale Civile di Napoli, notificato in data 01/08/2005 la Imprepar- Impregilo Partecipazioni S.p.A., ultima società in ordine di tempo succeduta alla originaria concessionaria ALOSA S.p.A., chiamava in causa il Comune di Atripalda e la Presidenza del Consiglio dei Ministri per richiedere di:

- Accertare e dichiarare il perfezionamento del contratto di concessione tra la ALOSA S.p.a. ed il Comune di Atripalda ovvero la Presidenza del Consiglio dei Ministri con conseguente accertamento di ogni responsabilità a carico del soggetto ritenuto l'effettivo Concedente delle opere;
- Accertare e dichiarare le inadempienze del concedente rispetto al contratto;
- Accertare e dichiarare il quantum che il Comune di Atripalda e/o la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la protezione Civile devono corrispondere alla Imprepar- Impregilo Partecipazioni S.p.A. disgiuntamente, ovvero anche in solido;
- Accertare e dichiarare l'obbligo di restituire da parte del Concedente le polizze fidejussorie, emettendo la conseguente pronuncia di condanna;

DATO ATTO CHE:

- Con delibera di Giunta Comunale n. 173 del 30/09/2005 il Comune di Atripalda decideva di resistere nel giudizio;
- Con decreto n. 13525 del 04/11/2005 il Sindaco nominava l'Avv. Pietro Musto, quale legale dell'Ente nel giudizio sopra citato;
- Con sentenza n. 4008/16 notificata in data 09/06/2016 il Tribunale di Napoli ha condannato il Comune: al pagamento in favore dell'attrice della somma di €. 946.535,18 oltre interessi come indicato in motivazione; al pagamento delle spese del giudizio sostenute dall'attrice liquidate in €.1.200,00 per esborsi ed €.25.000,00 per compensi oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA; ha posto a carico del Comune di Atripalda le spese delle consulenze tecniche di ufficio condannandolo a rimborsare all'attrice quanto dalla stessa versato ai consulenti; ha rigettato la domanda proposta dall'attrice nei confronti della

Presidenza del Consiglio dei Ministri; ha compensato in ragione della metà le spese del giudizio tra l'attrice e la Presidenza del Consiglio dei Ministri condannando l'attrice al pagamento della rimanente metà in favore di quest'ultima che ha liquidato in \in . 12.000,00;

CONSIDERATO CHE con delibera di Giunta comunale n. 47 del 13/04/2017, in esito ad una articolata trattativa volta alla definizione transattiva del giudizio de quo, si autorizzava l'accordo transattivo per la definizione dei rapporti tra Comune di Atripalda e Società Imprepar/Impregilo Partecipazioni S.p.a. scaturenti dalla predetta sentenza n. 4008/2016, previo riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio comunale e subordinatamente all'acquisizione del parere dell'Organo di revisione richiesto con nota prot. n. 7875 del 4/4/2017 e alle seguenti condizioni transattive:

- pagamento della somma di euro 1.036.478,00, omnicomprensiva degli oneri per le spese legali, secondo un piano di rateizzazione triennale 2017-2019 senza addebito di interessi, a fronte di un debito da Sentenza quantificato in euro 1.107.671,54, comprensivo degli interessi maturati sino al 10.10.2016;
- impegno della Imprepar S.p.a. a non intraprendere alcuna azione esecutiva nei confronti del Comune di Atripalda per il recupero delle somme portate dalla sentenza n. 4008/2016 del Tribunale di Napoli;
- riserva in favore del Comune di Atripalda della facoltà di proporre appello avverso la predetta sentenza n. 4008/2016 del Tribunale di Napoli limitatamente alla legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile, con rinuncia reciproca all'impugnazione dei restanti capi della sentenza afferenti all'an ed al quantum della condanna;
- riserva in favore della Imprepar S.p.a. della facoltà di costituirsi in giudizio in sede di appello e di proporre appello incidentale esclusivamente nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri al fine di conseguire un titolo da far valere nel caso fosse riconosciuta la relativa legittimazione passiva;
- rinuncia da parte della Imprepar S.p.a. a far valere nei confronti del Comune di Atripalda la eventuale sentenza di condanna in appello, nell'ipotesi in cui detta sentenza dovesse accertare un credito in favore della Imprepar S.p.a. superiore a quello accertato dal Tribunale di Napoli con sentenza n. 4008/2016;

PRESO ATTO CHE con il deliberato di Giunta Comunale n. 47/17 si stabiliva di proporre contestualmente ricorso in appello, allo stato pendente, avverso la Sentenza n. 4008/2016 del Tribunale di Napoli limitatamente al profilo della legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile, al fine di non precludere al Comune un'eventuale azione di rivalsa totale e/o parziale nei confronti dell'Amministrazione centrale e che il giudizio risulta tuttora in corso;

RICHIAMATO l'accordo transattivo sottoscritto tra le parti in data 3 maggio 2017;

EVIDENZIATO che

- con nota prot. 14395 del 27.06.2017 la soc. Imprepar- Impregilo Partecipazioni S.p.A. chiedeva la sospensione del pagamento delle prime due rate sino a loro diversa indicazione;
- successivamente con nota prot. 12177 del 29/05/2018 la medesima società chiedeva di provvedersi al pagamento del debito negli esercizi 2018 e 2019 in virtù del sopravvenuto superamento dei motivi ostativi al pagamento;
- in esito ad una nuova ed articolata trattativa con nota prot. 27001 del 25/10/2018 il Comune di Atripalda proponeva un nuovo piano di dilazione del pagamento di durata triennale (2019/2021);

— con nota acquisita al prot. 28288 del 07.11.2018 la Soc. Imprepar si è dichiarata disponibile ad accettare l'ultima proposta di pagamento nei termini di cui alla nota prot. n. 27001/18, previo riconoscimento del debito fuori bilancio entro il mese di gennaio 2019 e pagamento della prima rata entro il 28/02/2019

DATO ATTO che il nuovo piano dei pagamenti è strutturato senza computo di interessi di mora, non applicabili con riferimento alla natura del credito in questione e non previsti nell'atto transattivo già sottoscritto tra le parti che escludeva espressamente l'applicazione di interessi, tanto più se di mora;

CONSIDERATO CHE:

- la sentenza esecutiva di condanna costituisce condizione necessaria e sufficiente al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio da parte dell'ente, posto che il debito si impone in virtù della forza imperativa del provvedimento giudiziale (Corte dei conti Friuli-Venezia Giulia, con deliberazione del 04/04/2005);
- la fattispecie di debito fuori bilancio derivante da sentenze esecutive si distingue nettamente dalle altre per il fatto che l'ente, indipendentemente da qualsivoglia manifestazione di volontà, è tenuto a saldare il debito in forza della natura del provvedimento giurisdizionale che obbliga chiunque e, quindi, anche l'ente pubblico ad osservarlo ed eseguirlo (art. 2909 cod. civ.). In questo caso l'ente locale non ha alcun margine discrezionale per decidere se attivare la procedura di riconoscimento o meno del debito perché è comunque tenuto a pagare, posto che in caso contrario il creditore può ricorrere a misure esecutive per recuperare il suo credito, con un pregiudizio ancora maggiore per l'ente territoriale (sul punto Cfr. Corte conti, sez. riun. Reg. Sicilia, 23 febbraio 11 marzo 2005, n. 2/pareri; sez. Lombardia, 17 gennaio 2007, n. 1/PAR);
- la delibera consiliare svolge una duplice funzione, per un verso, tipicamente giuscontabilistica, finalizzata ad assicurare la salvaguardia degli equilibri di bilancio; per l'altro, garantista, ai fini dell'accertamento dell'eventuale responsabilità amministrativo-contabile (cfr. ex multis: Corte dei conti, Sezione Regionale per la Puglia n.180/PRSP/2014);
- il legislatore ha previsto che i relativi provvedimenti consiliari di riconoscimento debbano essere trasmessi alla competente Procura della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5 della legge 27/12/2002 n. 289, affinché il giudice contabile possa valutare gli eventuali profili di danno erariale a carico di chi li ha cagionati;
- con le modifiche apportate all'art. 239 del TUEL, ad opera dell'art. 3, comma 1, lett. 0) del D.L. 174/2012, è stato reso obbligatorio il parere dell'organo di revisione sulle proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni. Tale parere deve essere incentrato sulla verifica dei presupposti previsti dalla normativa di riferimento, sull'analisi delle cause che hanno determinato il debito e sulla copertura finanziaria individuata dall'ente;

CONSIDERATO che in ossequio all'orientamento consolidato della Corte dei conti:

— Nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva il significato del provvedimento del Consiglio non è quello di riconoscere la legittimità del debito, il cui accertamento è effettuato aliunde in quanto riservato alla sede giurisdizionale, ma quello di "ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso». Altra funzione della delibera consiliare deve, in ogni caso, essere individuata nel ruolo di accertamento delle cause che hanno originato l'obbligo, con le consequenziali ed eventuali responsabilità, (in tal senso, cfr. Corte dei conti, sez. contr. Lombardia, 1/2007; parere n. 15/2013 del 31 gennaio 2013 della Sez. reg. contr. per la Campania; Corte dei conti, Sez. contr. Basilicata deliberazione n. 121/2013);

- durante l'esercizio provvisorio è possibile procedere al riconoscimento dei debiti fuori bilancio nel caso di sentenze esecutive di cui alla lett. a) dell'art 194 del Tuel ed il pagamento potrà essere effettuato solo a seguito del preventivo riconoscimento del debito da parte dell'Organo consiliare (Corte dei conti Sicilia, del. n. 80/2015),
- il comma 2 dell'art. 194 del TUEL, prevede la possibilità di un pagamento rateizzato in un arco temporale massimo di tre anni, compreso quello in cui è effettuato il riconoscimento nell'ipotesi in cui il piano di rateizzazione deve essere concordato con i creditori. In tale ipotesi il debito deve essere registrato per intero essere iscritto nello stato patrimoniale, ma per la copertura si dovrà tenere conto della scadenza delle singole rate secondo quanto concordato nel piano (Corte dei conti, sez. Autonomie n. 21/2018);

CONSIDERATO che, avuto riguardo alle transazioni, la Corte dei Conti, Sez. regionale per la Puglia, con deliberazione n. 109/18 precisa che quando ricorrano ipotesi transattive che comportino, come nel caso di specie, il finanziamento di operazioni contrattuali in più esercizi finanziari, "non può essere messa in dubbio la competenza a provvedere in capo al Consiglio comunale ai sensi dell'art 42, comma 2 lett. i) del TUEL" (delibera n. 80/PAR/2017);

VALUTATA positivamente da parte dell'Organo consiliare la sussistenza dei presupposti di riconoscibilità, nella funzione indefettibile ed inderogabile di indirizzo e controllo prima del pagamento;

ACQUISITO il parere favorevole del Revisore di Conti giusta verbale n. 1 del 28/01/2019, acquisito al prot. n. 2888 del 28/01/2019;

DATO ATTO che trattasi esclusivamente di sorta capitale senza alcun aggravio di interessi aggiuntivi;

RITENUTO dover provvedere al riconoscimento del debito come descritto nella parte dispositiva del presente atto;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;

VISTO l'art. 194 del TUEL (D.Lgs 267/2000);

ACQUISITO, in via preliminare, il prescritto parere tecnico del Responsabile Settore, competente ratione materiae, ed il parere di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria in quanto il presente atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Esce il Consigliere Moschella (PRESENTI 15)

CON VOTI favorevoli 11, contrari 4 (Conss. Spagnuolo Paolo, Landi, Mazzariello, Scioscia)

DELIBERA

- 1. DI PRENDERE ATTO, per le motivazioni in premessa indicate, dell'accordo transattivo sottoscritto tra la Soc. Imprepar e il Comune in data 3 maggio 2017, valutatane la convenienza;
- 2. DI RICONOSCERE la legittimità del debito di euro 1.036.478,00 riveniente dalla transazione tra Soc. Imprepar s.p.a. e Comune di Atripalda in esito alla Sentenza n. 4008/16, notificata in data 09/06/2016, del Tribunale di Napoli;
- 3. DI APPROVARE il seguente Piano triennale dei pagamenti del debito concordati con la Società Imprepar s.p.a.:
 - Febbraio 2019: euro 116.478,00 Giugno 2019: euro 120.000,00;
 - Gennaio 2020: euro 200.000,00 Giugno 2020: euro 200.000,00;
 - Gennaio 2021: euro 200.000,00 Giugno 2021: euro 200.000,00;
- 4. DI DARE ATTO della sussistenza dei requisiti di legittimità e finanziabilità del debito fuori bilancio, innanzi riconosciuto, in conformità alle previsioni dell'art. 194 del D.Lgs n.267/00;

- 5. DI DARE ATTO che, trattandosi di debito derivante da accordo transattivo e pendendo appello avverso la citata Sentenza n. 4008/16 al fine di non precludere al Comune un'eventuale azione di rivalsa totale e/o parziale nei confronti dell'Amministrazione centrale, il riconoscimento avviene fatti salvi ed impregiudicati i diritti del Comune conseguenti all'eventuale riformulazione della sentenza oggetto di impugnazione sotto il profilo evidenziato;
- 6. DI DARE ATTO che la spesa complessiva è prevista nel Bilancio di previsione provvisorio anni 2019/2021 al Cap. 124/7 parte spesa;
- 7. DI DEMANDARE al Settore competente ratione materiae i conseguenti provvedimenti di liquidazione;
- 8. DI DEMANDARE all'Ufficio Finanziario l' iscrizione della spesa nel predisponendo Bilancio di previsione anni 2019/2021;
- 9. DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla competente Procura della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23, comma 5, L. 289/2002 a cura del Responsabile del VII Settore.

LO STESSO CONSIGLIO

RILEVATA l'urgenza con successiva votazione dal seguente esito: Con voti favorevoli 11, astenuti 4 (Conss. Spagnuolo Paolo, Landi, Mazzariello, Scioscia)

DELIBERA

DI DARE alla presente immediata esecuzione ai sensi dell'art. 134-4° comma TUEL.=

Il Presidente F.to Ing. Giuseppe Spagnuolo Il Segretario Generale F.to Dott. Beniamino Iorio

Certificato di Pubblicazione

Certificasi dal sottoscritto Segretario che, giusta relazione dell'Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.lgs n.267 del 18/08/2000, per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 22-02-2019

Dal Municipio, lì 22-02-2019

Il Segretario Generale F.to Dott. Beniamino Iorio

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti di ufficio;

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 31-01-2019

Per espressa dichiarazione di immediata esecutività (art. 134 c. 4 D.lgs n. 267/2000).

Dal Municipio, lì 22-02-2019

Il Segretario Generale F.to Dott. Beniamino Iorio

VISTO DI Regolarita' contabile

Il Responsabile del Settore Finanziario F.to Dott. Paolo De Giuseppe

VISTO DI Regolarità Tecnica

Il Responsabile del Settore F.to Geom. Alfredo Berardino

VISTO DI Regolarità tecnica

Il Responsabile del Settore F.to Dott.ssa Italia Katia Bocchino

Per copia conforme al suo originale.

Dal Municipio, lì 22-02-2019

Il Segretario Generale Dott. Beniamino Iorio